

Protocollo numero 386 del 16/02/2017

bozza

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA ED I COMUNI DEL TERRITORIO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI

Premesso che: -----

- la Comunità Montana a partire dal luglio 2004 gestisce in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti autorizzati dei rifiuti urbani e assimilati provenienti da utenze domestiche e specifiche; -----
- i rapporti tra comuni alla Comunità Montana in materia di rifiuti sono stati regolamentati attraverso la convenzione stipulata nel 2004 che, attraverso successive proroghe, ha mantenuto gli accordi ispirati da un precedente protocollo d'intesa condiviso dalle parti;
- nel tempo sono maturate valutazioni ulteriori che esigono di stabilire nuovi accordi capaci di regolamentare i contenuti tecnici e amministrativi legati alla realizzazione di un nuovo progetto di gestione del servizio, alle connesse competenze e alle reciproche responsabilità di gestione economico finanziaria; -----
- l'attuale contratto con la ditta appaltatrice del servizio è in scadenza il 15 aprile 2017, salvo proroghe, e che la Comunità Montana ha predisposto un progetto pluriennale con il quale sono affrontate le specifiche problematiche di igiene urbana elaborando le proposte frutto della collaborazione con i comuni; -----
- i contenuti del progetto pluriennale pongono le condizioni per una più equa ripartizione dei costi del servizio e una partecipazione attiva dei comuni alla gestione del contratto in fase di esecuzione; -----
- gli articoli 27 e 28 dello Statuto della Comunità Montana approvato con delibera di Consiglio n. 111 del 23 dicembre 2016 riconoscono la competenza dell'Ente nell'esercizio

in forma associata delle funzioni e dei servizi; -----

- l'articolo 5 della Legge Regionale 2 agosto 2005 n.12 attribuisce alle comunità montane il possesso dei requisiti per la partecipazione alle forme associative per l'espletamento dei servizi; -----
- la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n.2 di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna all'articolo 15 dispone una azione orientata al rafforzamento delle unioni per favorire la gestione associata del più ampio numero di funzioni; -----
- l'art. 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267 stabilisce la facoltà per gli enti locali di stipulare tra loro convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi di comune interesse stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; -----
- il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. 17 del 16.02.2017 ha approvato la presente convenzione manifestando la volontà a proseguire nella gestione del servizio associato; -----
- il Consiglio della Comunità Montana con deliberazione n. 16 del 16.02.2017 ha approvato il progetto pluriennale che stabilisce costi e modalità di esecuzione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso gli impianti autorizzati; -----
- i comuni che hanno espresso la volontà di aderire alla presente convenzione, confermata mediante l'adozione di apposita deliberazione di approvazione della medesima, sono i seguenti: -----

COMUNE	ESTREMI DELIBERA
ARITZO	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017

ATZARA	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
AUSTIS	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
BELVI'	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
DESULO	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
GADONI	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
MEANA SARDO	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
ORTUERI	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
SORGONO	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
TETI	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017
TONARA	DELIBERA C.C. N. __ DEL __.__.2017

Ciò premesso, il giorno uno del mese di marzo dell'anno 2016, -----

TRA

la Comunità Montana (P.IVA 01345790917) rappresentata dal dott. Angelo Nocco nato a Meana Sardo il 05.03.1952 e residente, in relazione al presente atto, presso la sede dell'ente in via Bulgaria sn a Sorgono, il quale interviene nella sua qualità di Presidente; -----

E

l'Amministrazione Comunale di Aritzo (C.F./P.IVA 00160010914), rappresentata dal sig. Gualtiero Mameli nato a Aritzo il 13.08.1963 residente, in relazione al presente atto, presso la sede comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco; -----

l'Amministrazione Comunale di Atzara (C.F./P.IVA 00162890917), rappresentata dal dott. Alessandro Corona nato a Sorgono il 12.04.1974 residente, in relazione al presente atto, presso la sede comunale, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco; -----

l'Amministrazione comunale di Austis (C.F./P.IVA 00180590911), rappresentato dalla dott.ssa Porcu Maria Domenica che agisce nel presente atto nella sua qualità di Commissario

Straordinario (Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 61 del 28.05.2015) in esecuzione della delibera sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Belvì (C.F./P.IVA 00161980917), rappresentato dal sig. Sebastiano Casula che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Desulo (C.F./P.IVA 00168490910), rappresentato dal sig. Gian Luigi Littarru che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Gadoni (C.F./P.IVA 00160510913), rappresentato dall'avv. Francesco Peddio che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata ; -----

l'Amministrazione comunale di Meana Sardo (C.F./P.IVA _00161820915), rappresentato dal dott. Angelo Nocco che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Ortueri (C.F./P.IVA 00177790912), rappresentato dalla dott. Pierluigi Corrigha che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Sorgono (C.F./P.IVA _00160130910), rappresentato dal sig. Giovanni Arru che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Teti (C.F./P.IVA 00716030911), rappresentato dalla dott.ssa Laila Dearca che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----

l'Amministrazione comunale di Tonara (C.F./P.IVA 00162960918), rappresentato dalla

dott.ssa Flavia Giovanna Chiara Loche che agisce nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata; -----
si conviene e si stipula quanto appresso: -----

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina e coordina l'espletamento del servizio in forma associata per la raccolta, il trasporto ed il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati presso gli impianti del territorio regionale (di seguito chiamato brevemente servizio) per i comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI

1. La leale collaborazione, la partecipazione attiva e propositiva alla gestione del servizio, l'attività di supplenza e condivisione costituiscono principi fondanti e presupposto imprescindibile della presente convenzione; l'inosservanza costituisce motivo di risoluzione su iniziativa di parte. -----
2. Le parti si impegnano a trovare una rapida risoluzione ad eventuali contrasti e difficoltà interpretative, favorendo la ricomposizione delle controversie e facendo prevalere il pubblico interesse. -----
3. Ogni aspetto di carattere amministrativo riguardante la gestione del servizio ed i rapporti con i cittadini deve essere improntato allo snellimento e alla semplificazione dei procedimenti. -----

ARTICOLO 3 - FINALITA'

1. La gestione associata del servizio costituisce lo strumento con il quale viene assicurata ai cittadini dei comuni aderenti una uniformità qualitativa delle prestazioni, il coordinamento delle funzioni di carattere tecnico e amministrativo, il

rispetto della normativa vigente e delle direttive regionali in materia di gestione dei rifiuti urbani. -----

2. Stante la volontà di realizzare uniformi obiettivi di servizio, le amministrazioni comunali si propongono di adottare medesimi regolamenti di igiene urbana con la condivisione dei contenuti fondamentali. -----

ARTICOLO 4 - QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Le parti che sottoscrivono la presente convenzione approvano la medesima " Carta dei Servizi di Igiene Ambientale", quale strumento di garanzia per gli utenti ai quali assicurare un prefissato standard qualitativo e quantitativo. -----
2. Il documento si ispira ai seguenti principi fondamentali:
 - uguaglianza e imparzialità di erogazione dei servizi a favore delle utenze tenendo conto comunque di specifiche esigenze legate alla natura stessa dell'utenza ed a condizioni particolari attestate dagli uffici comunali;
 - rispetto delle normative e delle direttive in materia di rifiuti, di igiene urbana e tutela ambientale;
 - continuità del servizio assicurato attraverso l'affidamento ad appaltatore qualificato e tenuto conto che trattasi ad ogni effetto di servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse (articolo 1 L.146/1990 e articolo 178 D.Lgs 152/2006);
 - partecipazione dei cittadini mettendo a disposizione appositi canali d'informazione e strumenti adeguati per interagire con l'organizzazione che consentano la presentazione di segnalazioni, reclami e proposte. -----
 - curare che i rapporti con i cittadini siano improntati alla massima correttezza in modo da favorire il dialogo e la soluzione di eventuali problematiche;
 - efficacia ed efficienza curata con la costante attenzione sul servizio e sulla esigenza

di garantire prestazioni adeguate agli utenti;

- trasparenza nelle informazioni.

ARTICOLO 5 - TITOLARE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai che vi provvedere secondo le prescrizioni della presente Convenzione. ---

ARTICOLO 6 - GESTIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO

1. I costi del servizio sono a totale carico dei comuni aderenti.
2. Qualsiasi costo comunque ascrivibile al servizio è posto a carico dei comuni. La Comunità Montana potrà decidere autonomamente se parteciparvi economicamente stabilendone la misura e adottando in proposito gli atti necessari.
3. La Comunità Montana pone a proprio carico gli oneri economici relativi al proprio personale dipendente impegnato nella gestione del servizio ed alle connesse dotazioni strumentali. -----
4. Ciascun comune pone a proprio carico gli oneri economici relativi al proprio personale che svolga attività attinente il servizio o la sua gestione finanziaria limitatamente a prestazioni di esclusiva pertinenza del comune o nel suo interesse; --
5. I costi del servizio sono ripartiti tra i comuni aderenti secondo la quota stabilita dal quadro economico del progetto pluriennale, al netto del ribasso d'asta, comprensivi di IVA, mentre, eventuali altre spese, saranno suddivise in misura proporzionale ai costi del servizio attribuiti ai singoli comuni. -----
6. Le premialità, e le penalità, conseguenti l'applicazione dei provvedimenti regionali contenuti annualmente nel c.d. Atto di Indirizzo, saranno attribuite dalla Comunità Montana ai comuni facendo riferimento ai medesimi criteri di calcolo regionali. ----
7. La Comunità Montana, attraverso il proprio ufficio finanziario, trasmette ai comuni i

- costi mensili del servizio non oltre il mese successivo in cui sono maturati. -----
8. I comuni sono tenuti a provvedere al pagamento dei costi comunicati dalla Comunità Montana in relazione alla gestione del servizio. Il suddetto pagamento deve essere perfezionato entro trenta giorni dalla data di ricevimento del titolo di pagamento, prendendo a riferimento, per verificare i termini dell'esatto adempimento, la data rilevata dall'accreditamento della relativa somma presso la tesoreria dell'Ente. -----
9. Dal giorno successivo alla scadenza del termine stabilito al precedente punto 8, nel caso di mancato pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno dovuti gli interessi moratori determinati nella misura degli interessi legali di mora. -----
10. I comuni costituiscono una cauzione a favore della Comunità Montana pari a tre dodicesimi della spesa annuale mediante polizza fidejussoria, operativa entro trenta giorni dalla data di stipula della presente convenzione e avente durata pari a sette anni, salvo proroghe. La fidejussione, immediatamente escutibile, sarà incassata, totalmente o parzialmente, dalla Comunità Montana nella misura del credito vantato e dei relativi interessi, quando vi sia omissione dei pagamenti dovuti entro i termini stabiliti. Quando la stessa sia escussa, tutta o in parte, resta l'obbligo del comune interessato perché la stessa sia integralmente ricostituita.-----
11. La mancata costituzione della cauzione entro il termine stabilito dal precedente punto 10 fa decadere la convenzione in relazione agli obblighi che ne scaturiscono per la Comunità Montana nei confronti del comune interessato. Il Responsabile del Procedimento provvederà di conseguenza comunicando al comune la sospensione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo. -----
12. Il ritardato pagamento oltre il sessantesimo giorno delle somme dovute da comune

alla Comunità Montana costituisce causa di risoluzione della convenzione e titolo per l'escussione della cauzione. -----

ARTICOLO 7 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere per difforme o contrastante interpretazione della convenzione , deve essere cercata prioritariamente per via bonaria. -----
2. Qualora non avesse successo la ricomposizione del contenzioso per via bonaria, ciascuna delle parti ha facoltà di ricorrere al competente organo giurisdizionale. E' esclusa la competenza arbitrale. -----

ARTICOLO 8 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Secondo valutazioni di propria convenienza, ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione per volontà formalmente espressa, da comunicare con almeno centoventi giorni di anticipo, decorrenti dalla data di notifica alla Comunità Montana della delibera consiliare. -----
2. Quando uno dei comuni recede dalla convenzione la stessa continua a mantenere efficacia per gli altri soggetti firmatari fino alla sua scadenza naturale.
3. Il ritardato pagamento di cui al punto 11 dell'articolo sei, costituisce titolo per la risoluzione unilaterale della convenzione su iniziativa della Comunità Montana. In tal caso, attraverso apposita notifica a mezzo posta certificata, verranno assegnati quindici giorni per provvedere al saldo. In mancanza il Responsabile Unico del Procedimento adotta immediatamente il provvedimento di risoluzione e la conseguente cessazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
4. Quando entro i termini stabiliti il comune non abbia costituito la cauzione di cui al punto 7 dell'articolo sei, la convenzione deve intendersi decaduta senza messa in

mora ed il Responsabile Unico del Procedimento adotterà il relativo provvedimento che notificherà al comune mediante posta certificata. Nel medesimo provvedimento verrà stabilita la cessazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.-----

5. La presente convenzione s'intende risolta di diritto qualora intervenisse l'obbligo per i comuni di aderire a forme di gestione sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali di cui agli artt. 119, 200, 201, 203 e 204 del D.Lgs 152/2006. -----

ARTICOLO 9 - RENDICONTO DI GESTIONE

1. La Comunità Montana rende conto ai comuni della gestione del servizio fornendo le seguenti informazioni: -----
- dati mensili sulla quantità di rifiuti raccolti distinti per categorie merceologiche;
 - riepilogo annuale sulla quantità dei rifiuti raccolti distinti per categorie merceologiche con l'esito degli obiettivi di raccolta differenziata; -----
 - quadro annuale dei costi del servizio con il riepilogo delle eventuali penalità/premialità specificando i beneficiari dei relativi pagamenti; -----
 - copia del MUD annuale. -----
2. Quando ai comuni siano fornite le informazioni di cui al precedente punto 1 si ritiene totalmente soddisfatto il principio di trasparenza di gestione. -----
3. Ai comuni è comunque riservata facoltà di richiedere in forma scritta ragguagli sulla conduzione del servizio che, in relazione all'argomento, saranno forniti dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità Montana entro i successivi trenta giorni. -----
4. La stipula della presente convenzione costituisce senza altri adempimenti formali il Collegio di Gestione del Servizio, organismo al quale partecipano di diritto tutti i

Responsabili di Servizio Comunali e quello della Comunità Montana. Si riunisce di norma ogni sei mesi su apposita convocazione, oppure in un tempo inferiore su richiesta di una delle parti. Esamina ogni questione attinente la presente convenzione e conclude i lavori con apposito verbale che da conto delle verifiche tecniche ed economiche esaminate. -----

ARTICOLO 10- CONTROLLO ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il comune collabora con la Comunità Montana per assicurare il controllo della esecuzione del contratto rilevando costantemente la qualità e la quantità delle prestazioni dovute dall'appaltatore. -----
5. Per garantire l'efficacia del controllo il Responsabile Unico del Procedimento si avvale del Direttore dell'Esecuzione del contratto e della collaborazione delle seguenti figure che assumono il ruolo di ispettori operativi: -----
 - agenti della Polizia Municipale dei comuni aderenti al servizio associato; ----
 - preposti comunali appositamente designati da ciascuna amministrazione. ----
2. L'organizzazione del servizio di controllo si esplica secondo le linee guida ANAC avvalendosi delle modalità stabilite dal progetto ed in particolare dal corrispondente articolo di Capitolato.-----
3. Il comune in prima istanza assumerà informazioni riguardanti l'esecuzione del servizio interagendo con i propri agenti di polizia municipale o i preposti salvo poi rapportarsi al Direttore dell'Esecuzione e/o con il Responsabile del Procedimento. --

ARTICOLO 11- DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre nella stessa data di stipula del contratto per l'esecuzione del progetto pluriennale e ha la durata di sette anni. -----
2. Il termine di sette anni s'intende prorogato automaticamente quando a scadenza

del contratto di esecuzione del servizio lo stesso fosse posticipato per l'espletamento delle procedure di gara del nuovo affidamento. -----

3. In qualsiasi altro caso il rinvio del termine di scadenza avrà luogo solo a seguito di formale adozione degli atti da parte delle singole amministrazioni aderenti. -----

ARTICOLO 9 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art, 16, tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986. -----

letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune

Aritzo sig. Gualtiero Mameli

Atzara dott. Alessandro Corona

Austis - dott.ssa Maria Carmela Porcu

Belvì sig. Sebastiano Casula

Desulo sig. Gian Luigi Littarru

Gadoni avv. Francesco Peddio

Meana Sardo dott. Angelo Nocco

Per la Comunità Montana

Il Presidente- dott. Angelo Nocco

Ortueri dott. Pierluigi Corriga

Sorgono sig. Giovanni Arru

Teti dott.ssa Laila Dearca

Tonara dott.ssa Flavia Giovanna Chiara Loche

CMGM - - 1 - 2017-02-28 - 0000533